

Codice A1817B

D.D. 21 dicembre 2022, n. 4044

Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per la realizzazione di opere inerenti il consolidamento della terrazza presso il centro "Nautica" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 1 del Foglio 20. Richiedente: Comune di Arona (NO).



ATTO DD 4044/A1817B/2022

DEL 21/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per la realizzazione di opere inerenti il consolidamento della terrazza presso il centro "Nautica" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 1 del Foglio 20.
Richiedente: Comune di Arona (NO).

In data 14/12/2022 con PEC nota prot. n° 54307 (prot. di ricevimento n. 52897/A1817B in pari data) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, tramite il Comune di Arona – Settore 2° Servizi per il Territorio - Servizio I Manutenzione e Lavori Pubblici, l'istanza effettuata dal Comune di Arona (NO) per il rilascio del nulla osta ai fini idraulici per la realizzazione di opere inerenti il consolidamento della terrazza presso il centro "Nautica" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 1 del Foglio 20.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici pervenuti firmati digitalmente dall'Ing. F Torri in base ai quali è previsto il consolidamento della terrazza consistente nel rivestimento dei pilastri con getto integrativo, tagli alla soletta esistente per rinforzo strutturale, demolizione della pavimentazione esistente con realizzazione impermeabilizzazione sopra la soletta e nuovo sottofondo e pavimentazione soprastante.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati pervenuti il consolidamento della terrazza in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

L'intervento è stato approvato dal Comune di Arona tramite Verbale della Giunta Comunale n° 183 del 29/11/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon

regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Comune di Arona, possa essere rilasciata l'autorizzazione per le opere inerenti il consolidamento della terrazza presso il centro "Nautica" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 1 del Foglio 20.

L'intervento dovrà essere effettuato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento);
4. le varie opere in progetto dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia ed alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche e le relative interazioni con il terreno di fondazione;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi,

potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;

7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE
(A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'